

DECADENZA – art. 26 Codice Proprietà Industriale

DECADENZA

art. 26 Codice Proprietà Industriale

1. Il marchio decade:

- a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
- b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
- c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016